


ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

TESTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 26 GIUGNO 1951



TRIESTE
1951



Corporate Heritage
& Historical Archive

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

TESTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 26 GIUGNO 1951



TRIESTE
1951



Corporate Heritage
& Historical Archive

CAPITOLO I.

Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1. La Società denominata

ASSICURAZIONI GENERALI
Società per azioni

costituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, è retta dal presente Statuto.

Atr. 2. La denominazione di cui all'art. precedente è stabilita nelle altre lingue in traduzione letterale o in quelle versioni già in uso o che saranno adottate per individuare la Società nei vari Paesi.

Art. 3. La Società ha la sede legale a Roma, una Direzione a Trieste ed una a Venezia. Ha e può istituire altre Direzioni, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie in altre città d'Italia e dell'Estero.

Art. 4. La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'Estero di qualunque ramo di assicurazione permesso dalle leggi, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. Essa può prendere partecipazioni contrattuali od azionarie in società od

aziende aventi scopi analoghi ai propri, ed anche assumerne la rappresentanza o la gestione.

Inoltre la Società può fare operazioni di capitalizzazione e di risparmio, impegnandosi a corrispondere somme o a consegnare titoli emessi o garantiti da stati, provincie, comuni, oppure obbligazioni ipotecarie emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, verso pagamento anche a rate; può inoltre assumere l'amministrazione di fondazioni o di patrimoni per conto di terzi.

Art. 5. La gestione della Società è divisa nelle due Sezioni A e B.

La Sezione B comprende le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le assicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di pensioni di invalidità e vecchiaia e le operazioni indicate al comma 2° dell'art. 4.

La Sezione A comprende tutte le operazioni sociali che non siano assegnate alla Sezione B.

Entro i limiti fissati dal presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce la assunzione o la cessazione delle singole categorie di operazioni.

- Art. 6. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2031 e può essere prorogata, per deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
- Art. 7. Le pubblicazioni ufficiali della Società sono fatte legalmente mediante inserzione nella „Gazzetta Ufficiale“, salvo diverse disposizioni della legge.

CAPITOLO II.

Capitale sociale, azioni e diritti dei soci.

- Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 6 miliardi, diviso in 2.000.000 azioni nominative, ciascuna di Lire 3.000; i relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di futuri aumenti del capitale, le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il tempo ed il prezzo di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea. Questa può anche delegare la facoltà di tali deliberazioni al Consiglio d'Amministrazione.

Il sopraprezzo conseguito mediante la emissione di nuove azioni a prezzo superiore al valore nominale va in aumento dei fondi di riserva della Società, nei modi che stabilirà l'Assemblea, previa detrazione delle relative spese.

Art. 9. Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato, con intestazione ad un unico titolare e sono indivisibili. Esse possono, a spese dei richiedenti, essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. Di fronte alla Società il trasferimento e la costituzione del vincolo sono efficaci soltanto quando siano stati approvati da due Consiglieri di Amministrazione e la relativa iscrizione sia stata eseguita nel libro dei soci. Detti Consiglieri saranno all'uopo delegati di anno in anno dal Consiglio, il quale, per il caso di loro impedimento, nominerà pure due Consiglieri supplenti. In caso di dissenso fra i due membri delegati dovrà deliberare il Consiglio d'Amministrazione. Se il consenso viene rifiutato, dovrà essere designato un compratore che acquisti le azioni al prezzo corrente.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta d'iscrizione.

Nel caso di morte di un socio i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare delle singole azioni a nome di un unico titolare. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il paga-

mento dei dividendi e dei sopradividendi finchè non sia stata effettuata tale voltura.

Art. 11. In caso di furto, di smarrimento o di distruzione di titoli di azioni, la Società rilascerà un duplicato, dopo esaurita, a cura e spese del socio, la procedura di ammortamento.

Art. 12. Il possesso e l'iscrizione delle azioni costituiscono senz'altro l'atto di piena adesione del socio allo Statuto ed alle deliberazioni sociali ed importano elezione di domicilio presso la sede della Società per tutti i rapporti giudiziali e stragiudiziali che il socio può avere, come tale, con la Società.

I soci o i loro aventi causa non potranno mai promuovere atti conservativi sui beni della Società, nè domandarne la divisione o la vendita, nè prendere diretta ingerenza nell'amministrazione; in loro confronto fanno stato esclusivamente i bilanci sociali e le deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi sociali competenti.

Art. 13. I capitali di copertura delle riserve tecniche delle Sezioni A e B devono essere impiegati nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari paesi in cui opera la Società.

In mancanza di tali norme la Società provvede alla copertura delle suddette riserve mediante impieghi che siano ritenuti

opportuni e corrispondano alle esigenze delle necessarie cautele, compresi in essi l'acquisto di titoli e l'assunzione di partecipazioni in genere.

I capitali della Società non destinati a copertura delle riserve tecniche debbono pure essere impiegati con criteri di oculata amministrazione.

CAPITOLO III.

Organi della Società.

A. Assemblea.

Art. 14. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci.

Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti ed obbligano altresì l'amministrazione della Società.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse si convocano, a giudizio del Consiglio, nella città ove la Società ha la sede legale o una propria Direzione ed eccezionalmente in altra città d'Italia.

Art. 15. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare un'Assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che siano iscritti nel libro dei soci con almeno

un quinto del capitale sociale da oltre un mese e semprechè nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea.

Art. 16. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima nella „Gazzetta Ufficiale“.

Le proposte di uno o più soci, che siano iscritti nel libro dei soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, debbono venir comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea, purchè pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della convocazione.

L'Assemblea non può deliberare sopra argomenti che non siano stati indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 17. I soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea in persona o di farsi rappresentare da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, purchè siano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere nell'avviso di convocazione il deposito delle azioni cinque giorni prima della data dell'Assemblea, onde accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia tuttora azionista e può autorizzare l'intervento all'Assemblea dei soci i quali, senza avere in precedenza domandata l'iscrizione nel libro

dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate.

Le persone soggette alla patria potestà, a tutela o a curatela e le persone giuridiche partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo i casi, mediante i loro rappresentanti legali o statutari, anche non soci, o con l'assistenza del curatore.

I mandati per rappresentare altri soci ad un'Assemblea debbono essere depositati, nella sede che verrà indicata nell'avviso di convocazione, al più tardi fino alle ore 12 del giorno precedente quello dell'Assemblea, dopo di che non saranno più accettati.

Art. 18. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni appartenenti ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; ove i Vicepresidenti siano due, dal Vicepresidente più anziano in carica. Qualora sia l'uno che l'altro dei

Vicepresidenti siano impediti di presiedere l'Assemblea, questa è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 20. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

I - le elezioni dei membri del Consiglio Generale;

II - a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutersi sulla base della relazione e delle proposte del Consiglio d'Amministrazione;

b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto, nei termini dell'Art. 47 del presente Statuto;

c) le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale;

d) la determinazione del compenso dei Sindaci;

e) ogni altra deliberazione prevista dalla legge.

Art. 21. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;

- b) la soppressione di una delle Sezioni (art. 5) anche se mediante fusione con altra società ;
- c) la fusione della Società con altre società ;
- d) tutte le altre modifiche dello Statuto sociale ;
- e) lo scioglimento della Società nei casi dalla legge rimessi alla deliberazione dell'Assemblea ;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e la fissazione dei loro compensi ;
- g) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Art. 22. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 23. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se vi siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 24. Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dagli articoli precedenti, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fis-

sato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, eccezion fatta per i casi previsti dalla legge, per i quali si richiede una maggioranza più elevata.

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola per alzata di mano, tenuto conto del numero dei voti spettante a ciascun socio. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o i rappresentanti di almeno un quinto dei voti presenti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali devono essere fatte a schede segrete, salvo che non si deliberi all'unanimità di effettuarle a voto palese.

Se in un'elezione non si raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti e, precisamente, mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione.

Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta.

Se due nomi ottengono un egual numero di voti, decide la sorte.

Art. 26. All'apertura dell'Assemblea il Presidente designa due scrutatori fra i soci o i Sindaci presenti e nomina il Segretario per la redazione del verbale. Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il verbale insieme al Presidente e al Segretario.

B. Consiglio Generale.

Art. 27. Il Consiglio Generale è un organo d'alta consulenza sull'andamento e sullo sviluppo della Società.

Esso si compone:

- a) di non meno di 20 e non più di 40 membri eletti dall'Assemblea Generale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione ;
- c) dei Direttori Generali ;

Qualora l'Assemblea non elegga il numero massimo di membri stabilito dallo statuto, il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla cooptazione di uno o

più membri. La cooptazione sarà valida con la partecipazione di almeno $\frac{2}{3}$ dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.

I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.

Se il numero dei membri di cui alla lettera a) dovesse scendere al di sotto di 15, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero.

Art. 28. Le sedute del Consiglio Generale vengono convocate dal Consiglio d'Amministrazione.

Esse devono essere anche convocate quante volte ne faccia richiesta un terzo dei membri in carica del Consiglio Generale.

La convocazione del Consiglio Generale viene fatta almeno quindici giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno o, in casi urgenti, mediante telegramma almeno sette giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide, quando siano stati regolarmente invitati tutti i membri, e sia presente almeno la maggioranza dei membri componenti il Consiglio Generale.

Art. 29. La presidenza delle riunioni del Consiglio Generale spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in caso di sua assenza

od impedimento al Vicepresidente e, quando i Vicepresidenti siano due, al Vicepresidente più anziano in carica e in caso di assenza o di impedimento di tutti e due i Vicepresidenti, ad un membro del Consiglio d'Amministrazione da questo designato.

Il Consiglio Generale elegge annualmente un segretario, che può essere scelto anche all'infuori di esso.

Di ogni seduta del Consiglio Generale è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente, da due membri del Consiglio Generale all'uopo designati e dal segretario.

Art. 30. Il Consiglio Generale esplica le funzioni di alta consulenza, esprimendo il proprio avviso sull'andamento e sullo sviluppo della Società con particolare riguardo all'espansione territoriale della stessa ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.

Art. 31. A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenente alla categoria *a*) dell'art. 27 spetta, con le modalità previste dall'art. 47, un compenso in ragione d'anno pari all'1 $\frac{1}{4}$ per mille dell'utile distribuito agli azionisti a titolo di dividendo.

Ai membri del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

C. Consiglio d'Amministrazione.

Art. 32. La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto di non meno di 15 e non più di 21 membri eletti dall'Assemblea, dopo averne stabilito il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre anni.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea, che approva il presente statuto, decadono dall'ufficio per un terzo al termine di ciascun anno e il Consiglio dev'essere dall'Assemblea reintegrato.

La designazione degli amministratori, per i quali nei primi due anni ha luogo la decadenza, è fatta mediante sorteggio e l'amministratore una volta sorteggiato è escluso dal secondo sorteggio. Nel terzo anno decadono gli amministratori in precedenza non sorteggiati.

Se il numero degli amministratori in carica non è divisibile per tre, spetta al Consiglio d'Amministrazione di decidere il necessario arrotondamento, in più o in meno, nel numero dei sorteggiandi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, gli altri amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procedono alle necessarie surrogazioni, che varranno fino alla riunione della prossima Assemblea. Tale deliberazione deve essere presa con la presenza dei due terzi

dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se il numero degli amministratori scendesse per qualsiasi motivo al disotto della metà, il Consiglio d'Amministrazione dovrà rinnovarsi per intero. In tale eventualità verrà osservata la rotazione prevista nel terzo capoverso del presente articolo.

Art. 33. Il Consiglio d'Amministrazione elegge annualmente fra i suoi componenti il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Il Presidente è il capo dell'Amministrazione, alla quale impartisce le direttive di massima. Presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Generale, il Consiglio d'Amministrazione. Ha l'alta sorveglianza sull'andamento della Società e ne coordina le funzioni e gli scopi. Controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, impregiudicata l'azione responsabile del o degli Amministratori Delegati.

In particolare spetta al Presidente:

- 1) di decidere in Assemblea sulla forma delle votazioni, secondo quanto disposto dall'art. 25;
- 2) di designare gli scrutatori (art. 26) e di nominare il segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea;
- 3) di firmare insieme col segretario e con gli scrutatori il verbale dell'Assemblea (art. 26);

- 4) di convocare il Consiglio Generale (art. 28), il Consiglio d'Amministrazione (art. 38) e di constatare la validità della convocazione e delle deliberazioni;
- 5) di impegnare la Società con firma collettiva (art. 44), per tutte le sedi in Italia e all'estero, secondo le norme del presente statuto.

Art. 34. Il Vicepresidente, e se i Vicepresidenti sono due, il più anziano in carica, o in sua assenza l'altro Vicepresidente, sostituisce il Presidente, impedito, in tutte le sue attribuzioni; i Vicepresidenti esercitano, insieme a lui e secondo le sue direttive, la sorveglianza sull'andamento della Società.

Art. 35. Il Consiglio d'Amministrazione elegge un segretario, scelto anche all'infuori del Consiglio stesso.

Art. 36. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve depositare presso la Sede sociale, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, pena la decadenza dalla stessa, una cauzione in azioni della Società, o in titoli nominativi emessi e garantiti dallo Stato che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale sociale, con il massimo di Lire 200.000. Detti titoli devono essere vincolati esclusivamente a garanzia della gestione dello

amministratore fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica.

Art. 37. Il Consiglio di Amministrazione tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea.

Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione :

- a) di stabilire il proprio regolamento interno ;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ;
- c) di deliberare sugli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili, sulle operazioni ipotecarie attive e passive ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società ;
- d) di promuovere e sostenere liti in qualunque grado e sede ;
- e) di nominare, revocare e sospendere il personale direttivo e di determinarne le attribuzioni e gli emolumenti ;
- f) di conferire la facoltà di firmare per la Società ;
- g) di deliberare l' istituzione o la soppressione di Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie ;
- h) di provvedere per le Direzioni, Sedi Succursali, Rappresentanze ed Agenzie all'estero alle pubblicazioni uf-

ficiali degli atti relativi alle medesime e di rilasciare le dichiarazioni che fossero all'uopo necessarie ;

- i) di deliberare sulle operazioni finanziarie inerenti alla gestione sociale ;
- l) di formare il bilancio e di formulare le proposte per la destinazione dell'utile.

Art. 38. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, a invito del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altro luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere inoltre convocato quante volte ne venga fatta domanda da un terzo dei membri in carica.

Di regola la convocazione deve essere fatta almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il detto termine può essere ridotto a due giorni, ma l'invito di convocazione per i membri non residenti nel luogo stabilito per la convocazione deve essere diramato telegraficamente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta a un Vicepresidente, e in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, a un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 39. E' assegnato a ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 47, un compenso in ragione d'anno pari al due permille dell'utile distribuito agli azionisti a titolo di dividendo. Al Presidente spetta un compenso doppio e al o ai Vicepresidenti un compenso di una volta e mezza.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

Art. 40. Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'Estero Comitati consultivi generali e speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni e i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni.

I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41. Il Consiglio d'Amministrazione nomina ogni anno fra i propri membri un Comitato Esecutivo al quale delega determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge, e ne fissa, sentito il Collegio Sindacale, le indennità di carica.

Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone la durata in carica, le attribuzioni e le retribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, dal o dai Vicepresidenti e di non meno di 5 nè più di 8 membri del Consiglio stesso, compresi fra essi, ove vi siano, gli Amministratori Delegati.

Il regolamento del Comitato Esecutivo è fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

Il Comitato può stabilire nella misura e nella forma che riterrà più convenienti, i compensi da corrispondere alle persone, membri o no del Comitato, ai quali si affidassero speciali attribuzioni.

D. Direzione.

Art. 42. Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina inoltre uno o più Direttori Centrali, Direttori, Condirettori, Vicedirettori, Procuratori

Superiori e Procuratori, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Almeno uno e non più di quattro Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra-indicate alla sede centrale. Essi formano la Direzione Centrale.

Se il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Amministratori Delegati ai sensi del secondo comma dell'art. 41, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

Un Direttore Generale o un Direttore Centrale è preposto dal Consiglio di Amministrazione alla sede di Venezia. Questo Direttore Generale o Direttore Centrale, assieme a un Direttore a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono la Direzione Veneta.

La sfera d'azione e le attribuzioni della Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

La Direzione Centrale, come definita nel terzo comma del presente articolo e la Direzione Veneta, come definita nel quinto comma, sono investite, con firma collettiva, a norma dell'art. 44, senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dei poteri occorrenti per l'ordinaria gestione dell'azienda sociale, anche con facoltà:

- a) di rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi di sostenere azioni giudiziarie, amministrative e speciali in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e di cassazione e di difendere la Società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte; di compromettere in arbitri o in amichevoli compositori; di transigere;
- b) di compiere qualsiasi operazione di incasso di denaro e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, provinciale o comunale, presso enti o istituti privati, nonchè presso ditte o persone singole;
- c) di consentire ed accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche;
- d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad esse delegati, mandati e procure anche generali alle liti.

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

E. Collegio Sindacale.

Art. 43. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale dei Sindaci all'atto della loro nomina a' sensi di legge.

Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO IV.

Firma della Società.

Art. 44. Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati;
- b) gli altri membri del Consiglio di Amministrazione con le restrizioni di cui in appresso;
- c) i Direttori Generali;

- d)* i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore Centrale, Direttore, Condirettore, Vicedirettore, con diritto di firma, nei limiti del mandato loro rilasciato ;
- e)* i funzionari ai quali sia stata conferita la facoltà di firmare come Procuratori Superiori o Procuratori, nei limiti del mandato loro rilasciato e salve le restrizioni di cui in appresso.

La firma sociale deve essere apposta sotto la denominazione della Società scritta, stampata o impressa, con la sottoscrizione di due delle persone suindicate, ma con la restrizione che ciascuna delle persone indicate alla lettera *b)* può firmare soltanto in unione alle persone indicate alle lettere *a)* e *c)* e che i funzionari indicati alla lettera *e)* non possono firmare congiuntamente fra loro.

In deroga a quanto sopra stabilito, il Consiglio di Amministrazione può, per eccezionali esigenze di servizio, conferire la facoltà di firmare congiuntamente fra loro anche alle persone indicate alla lettera *e)* o ad una di queste congiuntamente con un Procuratore Speciale.

Per i membri del Consiglio d'Amministrazione e per i Direttori Generali la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi ; per i funzionari indicati alle lettere *d)* ed *e)* è limitata alla Direzione cui sono

addetti e alle sedi, agenzie o rappresentanze che ne dipendono.

La facoltà di rappresentare la Società come azionista nelle Assemblee di altre società potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone investite della firma sociale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a funzionari della Società, in qualità di Procuratori Speciali per il Ramo a cui sono addetti, la facoltà di firmare per procura, in forza di mandati speciali, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere *c)* e *d)*.

Per agevolare il funzionamento delle Agenzie e Rappresentanze locali possono essere nominati mandatari con procure che ne determinino le facoltà.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

CAPITOLO V.

Bilanci.

Art. 45. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La tenuta dei registri e dei

conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni A e B.

La relazione all'Assemblea può però venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Art. 46. Oltre alle riserve legali fissate per ciascuna delle Sezioni A e B sono istituiti:

- a) una riserva ordinaria per l'oscillazione del valore dei titoli e degli altri beni; essa è alimentata dall'utile di registro sulle dette attività e serve a coprire le eventuali perdite di registro;
- b) un fondo di ammortamento per il deperimento e consumo degli immobili e dei mobili, fondo alimentato da assegnazioni annue.

Art. 47. Quando dai due conti dei profitti e delle perdite risulti un'eccedenza attiva, questa, dopo la dotazione della riserva legale di ciascuna delle due Sezioni, almeno nella misura prescritta dalla legge ed in proporzione ai risultati dei conti anzidetti, viene destinata al pagamento di un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato.

Sulla rimanenza, dedotte le somme necessarie per l'eventuale costituzione o l'aumento di riserve facoltative, e tenuto conto

dei compensi spettanti al Consiglio d'Amministrazione (art. 39) e al Consiglio Generale (art. 31), disporrà di volta in volta l'Assemblea per l'assegnazione agli azionisti di un dividendo supplementare o per quegli altri scopi che essa ritenesse conformi agli interessi sociali.

CAPITOLO VI.

Controversie.

Art. 48. Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra i soci, o fra questi e la Società, sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica all'attrice entro 14 giorni, la nomina del detto arbitro è fatta da quella autorità giudiziaria della sede legale, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta da quella autorità giudiziaria della sede legale, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; essi pronunciano come amichevoli compositori ed il loro lodo ha per le parti l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

CAPITOLO VII.

Scioglimento della Società.

Art. 49. Oltrechè nei casi previsti dalle leggi, la Società od una delle sue Sezioni può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con l'osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Qualora venisse sciolta una Sezione, soltanto il patrimonio relativo, dopo l'estinzione di tutti gli obblighi o l'assunzione dei medesimi da parte di terzi, spetterà all'altra Sezione.

LA EDITORIALE LIBRARIA S. p. A.
TRIESTE



Corporate Heritage
& Historical Archive

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO APPROVATA DALLA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GIUGNO 1952

CAPITOLO II.

Capitale sociale, azioni e diritti dei soci.

Art. 8

Testo vecchio

Il capitale sociale è di Lire 6 miliardi, diviso in 2.000.000 azioni nominative ciascuna di Lire 3.000. I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Testo nuovo

Il capitale sociale è di lire 8 miliardi, diviso in 2.000.000 azioni nominative ciascuna di Lire 4.000. I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il resto invariato